
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il pignoramento che segue la conversione del sequestro produce i propri effetti retroattivamente nei confronti di tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo?

Il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo ([art. 686 c.p.c.](#)) non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Difatti, non si rinviene norma né principio desumibile dal sistema per cui il pignoramento che segua alla conversione del sequestro dovrebbe produrre i propri effetti retroattivamente nei confronti di tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo, laddove l'unica norma applicabile è quella dell'art 2906 c.c., che prevede detta equiparazione soltanto nei confronti del creditore sequestrante; da ciò consegue che il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - sia questa promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.1.2016, n. 54

...omissis...

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da xxxxxxxx

1.1.- Il Tribunale ha confermato il progetto di distribuzione approvato dal giudice dell'esecuzione, ritenendo, come quest'ultimo, e come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che solo colui che ha effettuato il sequestro possa giovare, ai sensi dell'art. 2916 c.c., n. 1 e art. 2906 c.c., dell'inefficacia degli atti dispositivi successivi al pignoramento, tra cui la costituzione di ipoteche, essendo invece opponibile ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva l'ipoteca iscritta prima della conversione del sequestro in pignoramento.

Il ricorso è proposto con un motivo. Resistono con distinti controricorsi le due intimare.

2. - Con l'unico motivo si denuncia violazione dell'art. 2906 c.c., in relazione agli artt. 2741, 2915 e 2916 c.c. ed all'art. 3 Cost..

La ricorrente sostiene che quando il sequestro conservativo si converte in pignoramento, gli effetti di questa conversione opererebbero ex tunc anche nei riguardi dei creditori intervenuti nel processo esecutivo, poichè la norma dell'art. 2906 c.c., comma 1, si dovrebbe intendere nel senso che essa è riferita al periodo precedente la conversione, ma che, dopo la trascrizione del pignoramento, gli effetti di questo retroagirebbero non solo nei confronti del creditore sequestrante ma anche nei confronti dei creditori intervenuti.

Soltanto siffatta interpretazione rispetterebbe -a detta della ricorrente - il principio della par condicio creditorum, nonchè all'art. 24 Cost. e art. 47 Cost., comma 1.

Dal momento che al creditore sequestrante non sono opponibili le ipoteche iscritte successivamente al sequestro, analoga inopponibilità dovrebbe essere riconosciuta nei confronti dei creditori intervenuti nel processo esecutivo iniziato a seguito della conversione del sequestro in pignoramento, altrimenti "il sequestro conservativo finirebbe per integrare una causa legittima di prelazione ... in violazione del principio di tipicità di queste".

La ricorrente aggiunge che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2906 c.c., che tenga conto del principio di eguaglianza, imporrebbe di equiparare la posizione dei creditori intervenuti a quella del creditore sequestrante, difettando di ragionevolezza la disparità di trattamento dei primi rispetto al secondo.

Infine, la ricorrente fa leva sul disposto dell'art. 2770 c.c. e sull'applicazione che ne è stata fatta dal giudice dell'esecuzione, riconoscendo in privilegio le spese sostenute dal creditore sequestrante per la conversione del sequestro in pignoramento come spese sostenute nell'interesse comune dei creditori, per ribadire che anche gli effetti di questo dovrebbero operare a loro vantaggio retroattivamente.

3. - Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame del motivo non offre elementi per mutare l'orientamento.

Come rilevato nella sentenza, già con la decisione n. 3058/1976 questa Corte ha avuto modo di affermare che "il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo (art 686 c.p.c.) non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Da ciò consegue che il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - sia questa promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento: in particolare, l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo è inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione".

L'orientamento è rimasto immutato nel corso del tempo ed è stato confermato in diverse occasioni (Cass. n. 2302/95, n. 7218/97, n. 10871/12), senza alcuna eccezione (non essendo tali le sentenze che nel controricorso del Banco Popolare Società Cooperativa sono indicate come contrarie - aventi i numeri 3348/90 e 3349/90- poichè affrontano la differente questione dei rapporti tra il creditore sequestrante e l'aggiudicatario, senza nulla aggiungere sulla questione in oggetto).

Tanto consolidato è l'orientamento del quale la sentenza ha fatto applicazione, che è stato ribadito anche nei rapporti tra il creditore sequestrante ed il curatore del fallimento, escludendosi che anche quest'ultimo, che sia intervenuto nella procedura esecutiva intrapresa da un creditore sequestrante prima della dichiarazione di fallimento, possa avvantaggiarsi degli effetti prodotti dal sequestro prima della sua conversione in pignoramento (così Cass. n. 25963/09, n. 11986/13).

3.1.- Gli argomenti spesi in ricorso non offrono elementi per mutare detto orientamento, poichè:

- non si rinviene norma nè principio desumibile dal sistema per cui il pignoramento che segua alla conversione del sequestro dovrebbe produrre i propri effetti retroattivamente nei confronti di tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo, laddove l'unica norma applicabile è quella dell'art 2906 c.c., che prevede detta equiparazione soltanto nei confronti del creditore sequestrante;

- come rilevato dal giudice di merito, la situazione di quest'ultimo non è per nulla sovrapponibile a quella dei creditori intervenuti nel processo esecutivo, se non altro perchè si è fatto carico di agire in sede cautelare, sicchè l'orientamento in parola non contrasta nè con il principio della par condicio creditorum nè con gli articoli della Costituzione richiamati in ricorso, compreso l'art. 3;

- il sequestro non è una garanzia reale nè è a questa equiparabile, ma svolge una funzione cautelare, che non può che andare a vantaggio di colui che ha invocato, a ragione, la misura conservativa del patrimonio del proprio debitore; gli effetti del sequestro sono tipici poichè previsti dal menzionato art. 2906 c.c.; non è dato comprendere perchè l'interpretazione di questa norma nel senso qui preferito comporterebbe una violazione del principio di tipicità delle garanzie;

- il beneficio accordato al creditore sequestrante in forza dell'art. 2770 c.c., - privilegio sul ricavato per il credito per le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori- è conseguenza della conversione del sequestro in pignoramento; questo, dal momento della conversione ai sensi dell'art. 686

c.p.c., giova a tutti i creditori che si avvalgano del processo esecutivo da altri intrapreso, intervenendovi ai sensi degli artt. 499 e seg. c.p.c., così come è la regola anche per il pignoramento non preceduto da sequestro.".

La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.
xxxxxxx. ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore di ciascuna delle resistenti, nell'importo di Euro 10.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre, per ognuna, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.